



# Città di Ginosa

C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

N. 11

Del reg.

Data 29-04-2025

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2025.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **aprile**, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio in sessione Ordinaria, seduta **Pubblica** per le ore 15:30, trasmessa via streaming, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

appresso indicati :

	Pres./Ass.		Pres./Ass.
PARISI Vito	P	PANETTA Vitanna	P
ACQUASANTA Giorgio	P	GALANTE Rossana	P
DIFONZO Marianna	A	RATTI Patrizia	P
DI LENA Anna	P	CALABRESE Raffaele	P
COSSUT Tommasina	A	COLAMITO Maria	A
D'AMELIO Giuseppe	P	CARLUCCI Carmen	P
MILFA Desirè	P	MONGELLI Marilisa	A
BONGERMINO Giuseppe	P	SANGIORGIO Giuseppe	P
MELCHIORRE Luca	P		

Alla trattazione del presente punto risultano Presenti/Assenti i componenti del Consiglio Comunale come Sono presenti n. **13** Consiglieri su 17 assegnati e in carica.

Presiede il Consigliere Giorgio ACQUASANTA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa IEVA Maria Costantina che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e dei servizi esterni di stenotipia e streaming.

Partecipano gli Assessori comunali:

	Pres./Ass.
Damiana Esther SANSOLINO	P
Vera SANTORO	P
Domenico GIGANTE	P
Marco IELLI	P
Vincenzo PICCENNA	P

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Visto, si esprime parere Favorevole

Ginosa, 15-04-2025

Il Responsabile Area Tributi  
PIETRO GIANCIPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Visto, si esprime parere Favorevole

Ginosa, 15-04-2025

Il Responsabile Area Economico Finanziaria  
Dott. Pietro Giampetruzzi

Al momento del voto lasciano l'Aula i Conss. Calabrese, Carlucci, Ratti e Sangiorgio.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta iscritta all'ordine del giorno, relativa alla approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, proposta di seguito riportata insieme ai pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del T.U.E.L;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, come da allegato verbale n. 14 del 17/4/2025, acquisito al prot. 13955 della stessa data;

Dato atto che la proposta di delibera è stata esaminata dalla I Commissione Consiliare "Politiche tributarie e di bilancio" nella seduta del 24 aprile 2025;

Dopo la relazione dell'Assessore delegato Domenico Gigante, uditi tutti i successivi interventi, e le dichiarazioni di voto, secondo quanto riportato nell'allegato resoconto stenotipico;

Ritenuto di procedere alla votazione della proposta, e preso atto delle seguenti dichiarazioni di voto:

- la Cons. Patrizia Ratti per "Liberi e coerenti" e "Lista per Patrizia Ratti Sindaco - Azzurro Marinese", la Cons. Carmen Carlucci per "CON Ginosa e Marina di Ginosa" e il Cons. Raffaele Calabrese per "Dalla parte dei Cittadini per Ginosa e Marina di Ginosa" preannunciano che non parteciperanno al voto;

- dichiarano il voto favorevole dei consiglieri rappresentati la Cons. Anna Di Lena Capogruppo del "Movimento 5 Stelle 2050" e il Cons. Luca Melchiorre, Capogruppo di

"Perbene Ginosa/Marina di Ginosa 2021-2026";

Con il voto favorevole espresso per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti in Aula;

#### DELIBERA

Di approvare la proposta concernente la approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti in Aula;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

#### PROPOSTA DI DELIBERA

**OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.**

#### Visti:

- > l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la Tassa Rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (**IUC**);
- > la Legge 481/1995 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- > l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (**ARERA**) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi .";
- > la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "*basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle*

*prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale .";*

**Considerato:**

- > che l'art. 7 della deliberazione, di cui sopra, dispone che: "*... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) .";*
- > che "il Piano Finanziario è soggetto "*... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 .";*

**Dato atto** che nell'Ambito Territoriale Ottimale, cui appartiene il Comune di Ginosa, risulta operativo l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO), di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato AGER Puglia;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) n. 188 del 15/06/2024, ad oggetto: "*Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera 363/2021". Ambito Tariffario Comune di Ginosa;*

**Richiamato** l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15: "*...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".*

**Preso atto** che il Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025 validato ed approvato da AGER ed acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 20400 del 18/06/2024 prevede per l'anno 2025 come totale di entrate tariffarie TARI la somma di € 3.880.838,00, somma che deve essere posta a base della bollettazione degli utenti;

**Ritenuto** di attribuire, così come rilevato dai dati presenti nel gestionale in uso all'Ufficio Tributi per l'anno 2025, alle utenze domestiche il 75,09% del costo complessivo ed il restante 24,91% alle utenze non domestiche;

**Dato atto** che le tariffe TARI da applicare per il 2025, determinate in base ai valori sopra descritti, risultano pari agli importi indicati nell'allegato A della presente proposta;

**Considerato** che ai fini del calcolo del conguaglio 2024:

- a) il Piano Economico Finanziario 2024-2025 validato da AGER prevede, per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti anno 2024, costi complessivi pari ad € 3.779.720,00 (importo al netto del contributo MIUR per la tassa rifiuti alle istituzioni scolastiche statali);
- b) che i Costi conseguiti a Consuntivo, per il Servizio di Igiene Ambientale, per l'Anno 2024 sono pari ad € 4.725.529,00;
- c) che le Riduzioni, a carico del PEF, applicate ai contribuenti nella Bollettazione 2024 sono pari ad € 152.761,00;
- d) che il Costo finale da attribuire al PEF Anno 2025 ammonta ad € 3.932.481,00 (€ 3.779.720,00 + € 152.761,00);
- e) che i maggiori Ricavi conseguiti a Consuntivo nel 2024 sono pari ad € 679.999,00 (Totale Ricavi € 915.891,00 meno i ricavi già previsti da AGER nel PEF ossia € 235.892,00);
- f) che il Costo finale da attribuire al PEF Rifiuti anno 2025 ammonta ad € 4.045.530,00 (€ 4.725.529,00 - € 679.999,00).

**Quantificato** che il conguaglio anno 2024 è pari ad € 113.049,00 (€ 4.045.530,00 - € 3.932.481,00);

**Ritenuto** di applicare nella bollettazione Tari dell'anno 2025 sia la quota di conguaglio Tari per l'anno 2024, pari ad € 113.049,00 che la seconda quota del conguaglio Tari 2023, pari ad € 317.199,00;

**Dato atto** che nella bollettazione Tari per l'anno 2025:

1. ai contribuenti sarà richiesto sia l'intero conguaglio per l'anno 2024 per l'importo di € 113.049,00 che il secondo acconto del conguaglio per l'anno 2023 per l'importo di € 317.199,00 così come stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/07/2024;
2. la Legge n. 157/2019 , di conversione del D.L. n. 124/19, all'art. 57 *bis*, ha introdotto un *bonus sociale per i rifiuti* e che il DPCM del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, in attuazione della stessa, ha individuato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie, riduzione del 25% a far data dal 1° gennaio 2025, in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate; nello specifico ha previsto il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria “agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizione di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”;
3. il DPCM, di cui sopra, ha previsto che l'accesso al *bonus sociale* per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore ad € 9.530,00, elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
4. che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione delle agevolazioni di cui sopra, il DPCM individua in ARERA l' Autorità che istituisce una apposita componente perequativa da applicare alla generalità delle utenze, sia domestiche che non domestiche, che alimenta un conto gestito da CSEA (Cassa per i Servizi

Energetici ed Ambientali);

5. con Deliberazione n. 133 del 1° aprile 2025 ARERA ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la componente perequativa **UR<sub>3,a</sub>** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, la quale si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari;
6. che la componente **UR<sub>3,a</sub>** come previsto dalla deliberazione di cui sopra, è inizialmente pari ad € 6,00 e potrà essere aggiornata annualmente da ARERA;

**Ritenuto** di dover approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito della già avvenuta validazione del PEF 2024/2025 da parte di AGER nel 2024;

**Verificato** il rispetto del vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013;

**Visti** sia il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tributi, che quello di regolarità contabile, espresso del Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse Umane, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito** il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

## **PROPONE**

- 1) **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di prendere** atto del valore della annualità 2025 del già validato Piano Economico Finanziario 2024/2025 e dei documenti ad esso allegati, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) n. 188 del 15/06/2024, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 20400 del 18/06/2024, documento già allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 01/07/2024 ad oggetto: *“Preso d'atto Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2024-2025 ed Approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2024”*;
- 3) **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2025, come da tabella allegata sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) **di dare atto:**
  - che con delibera di ARERA n. 386 del 03 agosto 2023 sono stati istituiti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti (**UR<sub>1,a</sub>**) ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (**UR<sub>2,a</sub>**) da versare contestualmente al pagamento del tributo TARI e consistenti rispettivamente in € 0,10 e in € 1,50 per utenza, componenti che verranno specificate negli avvisi di pagamento della Tari validi anche per l'anno 2025 ;
  - che il *bonus sociale per i rifiuti*, come in premessa specificato pari al 25%

dell'ammontare della Tari dovuta e a decorrere dal 1° Gennaio 2025, sarà riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizione di effettivo e documentato disagio economico, per una unica fornitura di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare, con riferimento all'ISEE, il quale deve essere di importo non superiore ad € 9.530,00, elevato ad € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

- che tale riduzione sarà applicata automaticamente ai contribuenti beneficiari con le modalità stabilite all'art. 4 del DPCM n. 24 del 21/01/2025, tenuto conto delle attuali difficoltà operative per la reale applicazione del beneficio e le tempistiche connesse alla bollettazione dell'imposta per questa annualità;
- che con Deliberazione n. 133 del 01 aprile 2025 ARERA ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la componente perequativa **UR<sub>3,a</sub>** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari inizialmente pari ad € 6,00 e potrà essere aggiornata annualmente da ARERA;
- che ai fini del calcolo delle componenti perequative il numero delle utenze domestiche è pari a n. 14.699, mentre le utenze non domestiche sono pari a n. 1.932, per un totale di n. 16.631, così come rilevato dal gestionale in uso presso l'Ufficio Tributi ed aggiornato alla data odierna;

**5) di stabilire** per l'anno 2025 le seguenti scadenze:

- rata unica e 1° rata entro il 31/07/2025;
- 2°rata entro il 15/09/2025;
- 3°rata entro il 31/10/2025;
- 4°rata entro il 05/12/2025;

**6) di confermare** anche per il 2025 la maggiorazione dell'ulteriore riduzione del 25% dell'importo totale dovuto dai B&B, dalle case vacanze e dagli affittacamere portando lo sconto complessivo al 50% rispetto all'importo dovuto in un'ottica di sostegno alle strutture turistiche extra-alberghiere, con la condizione che le stesse richiedano l'agevolazione allegando la ricevuta di presentazione della Scia al portale SUAP o la licenza, la prova di essersi registrati ai portali della Questura e della Regione Puglia per la comunicazione delle presenze, avere acquisito il CIN (Codice Identificativo Nazionale) dal Ministero del Turismo e che presentino la rendicontazione della imposta di soggiorno entro i termini previsti dal regolamento;

**7) di confermare**, ai sensi degli articoli dal 26 al 32 del Regolamento TARI, anche per l'anno 2025, le riduzioni in favore delle utenze domestiche e non domestiche come di seguito riportate:

- esenzione, per un periodo pari a 12 mesi, per i soggetti che per la prima volta attivano la partita Iva;
- abbattimento del 30% sulla tariffa applicata alle categorie non domestiche n. 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), n. 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) e n. 29 (banchi di mercato generi alimentari);
- abbattimento del 20% sulla tariffa applicata alle categorie non domestiche n.23 (mense, birrerie, hamburgerie) e n. 24 (bar, caffè, pasticcerie);
- bonus di € 5,00 per i contribuenti che si registrano per la prima volta al portale Linkmate;
- esenzione per un periodo pari a 12 mesi per i soggetti che avviano per la prima

volta un'attività economica, anche a mezzo trasferimento di sede o apertura di una sede secondaria o succursale, solo nella Zona del Centro Storico e nella zona P.I.P. di Ginosa o sul Lungomare di Marina di Ginosa;

- riduzione del 30% della quota variabile per una sola abitazione secondaria dei residenti;
- riduzione del 15% della quota variabile per una sola abitazione secondaria a disposizione dei non residenti con nucleo familiare di almeno 3 componenti;
- riduzione del 30% della quota fissa e variabile per gli immobili situati nelle aree rurali esterne al centro abitato;
- riduzione del 45% della quota variabile per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, con le condizioni previste dal regolamento TARI;
- riduzione numerica dei componenti del nucleo familiare, per i soli residenti, nel caso di studenti e lavoratori che dimorano fuori sede, i quali devono comprovare con idonea documentazione tale circostanza;
- riduzione del 10% alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici;
- riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti, iscritti AIRE con residenza originaria nel Comune di Ginosa;
- riduzione del 30% per le utenze non domestiche che utilizzano i locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
- bonus di € 200,00, per 50 utenze non domestiche di somministrazioni di alimenti e bevande, che formalizzeranno un protocollo di intesa con il Comune di Ginosa volto a favorire la riduzione di materiali monouso e l'implementazione di materiali durevoli, compreso l'utilizzo del vuoto a rendere e delle bevande alla spina;
- bonus di € 100,00, per 100 operatori non domestici che procederanno all'acquisto, all'installazione o all'adeguamento di impianti di videosorveglianza collegati 24h su 24h alle Forze di Polizia del territorio;
- bonus di € 100,00 per chi dimostra, con certificazione dell'anagrafe canina, di aver sterilizzato e microcippato, nell'anno 2025, un cane per ogni nucleo familiare;
- bonus di € 40,00 per ogni carrellato acquistato a proprie spese, per le utenze non domestiche a seguito di furto, smarrimento o deterioramento degli stessi;
- esenzione totale per i soggetti, aventi un indice ISEE sino ad € 2.500,00;
- riduzione del 50% per i soggetti aventi un indice ISEE compreso tra € 2.500,01 ed € 4.000,00.

**8) di applicare** le esenzioni/riduzioni ISEE, diverse dal *bonus sociale rifiuti* come sopra specificato, da richiedersi entro e non oltre il 31/10/2025, solo per i soggetti regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche del Comune di Ginosa da almeno un anno e solo per una abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9) e per una sola pertinenza di categoria C/2, C/6 o C/7, abitazione e pertinenza che complessivamente non abbiano una rendita catastale superiore ad € 600,00;

**9) di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (**TEFA**) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5%;

**10) di dare atto** che nel Bilancio di Previsione 2025/2027, esercizio 2025, sono previsti stanziamenti per agevolazioni Tari per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui ai capitoli di spesa, rispettivamente, n. 358/0 "Agevolazioni Tari utenze domestiche" per €



110.000,00 e n. 359/0 “Agevolazioni Tari utenze non domestiche” per € 90.000,00;

- 11) di trasmettere** la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;
- 12) di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to Sig. Giorgio ACQUASANTA  
IEVA

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Maria Costantina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

**Ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000**

- **CHE** la presente deliberazione:

☐ è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data 22-05-2025 al n. 1519

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2025

☒ **S** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5, legge n. 69/2009

Dalla Residenza Municipale, lì 22-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. NICOLA BONELLI